

Allegato B)  
INTESA del 19.11.2008

C. M. n. 8



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 11 L.R. 2 AGOSTO 2005, N.12

Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni.

Assegnazione personale della soppressa

COMUNITA' MONTANA N. 8

"Marghine Planargia"



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMUNITA' MONTANA N. 8 "MARGHINE - PLANARGIA" - SEDE: MACOMER

COMUNI	PROV.
BIRORI	NUORO
BOLOTONA	NUORO
BORORE	NUORO
BORTIGALI	NUORO
BOSA	ORISTANO
DUALCHI	NUORO
FLUSSIO	ORISTANO
LEI	NUORO
MACOMER	NUORO
MAGOMADAS	ORISTANO
MDDOLO	ORISTANO
MONTRESTA	ORISTANO
NORAGLIONE	NUORO
SAGAMA	ORISTANO
SILANUS	NUORO
SINDIA	NUORO
SUNI	ORISTANO
TINNURA	ORISTANO

Forte



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ELENCO PERSONALE PER QUALIFICHE - ASSEGNAZIONE

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PROFILO PROFESSIONALE	MARGHINE	PLANARGIA MONTIFERRU
Angioni Andrea	Dir.	Segretario Generale - Dirigente	X	
Careddu Antonella	D4	Funzionario di ragioneria		X
Chessa Maria Vittoria	B4	Coadiutore	X	
Murgia Anna Paola	C4	Istruttore amministrativo e contab.	X	
Pintus Paolo	D6	Ingegnere	X	
Piras Giovanni	C3	Geometra		X
Secchi Luigi	D6	Agronomo		X
Tocca Salvatore	C3	Perito Agrario	X	
Urtis Giuseppina	B4	Applicato di segreteria		X

Il personale suddetto è assegnato alle Unioni di Comuni Marghine e Della Planargia e Montiferru Occidentale come indicato nel prospetto; esso sarà gestito dalle Unioni come concordato nel documento d'intesa allegato.

**ASSEGNAZIONE PERSONALE DELLA DISCIOLTA COMUNITA' MONTANA N. 8  
MARGHINE PLANARGIA ALLE UNIONI DI COMUNI "MARGHINE" E "DELLA  
PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE"**

Macomer 14 novembre 2008

Preliminarmente, si rileva che la L.R. 12/2005 prevede l'assegnazione del personale delle cessate comunità montane alle unioni di comuni che insistono nel territorio, tramite il decreto del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 11. La suddetta assegnazione è riferita alla gestione non solo dei servizi comunali da gestire in forma associata ma dell'intera attività amministrativa dei nuovi enti

Ciò comporta che ciascuna delle due Unioni di Comuni sia abilitata a predisporre una propria Dotazione Organica, ovviamente a partire dall'utilizzo del personale della cessata comunità montana Marghine Planargia.

Con riferimento alla norma dell'art.11, comma 5, lett. a), della L.R. 12/2005 (assegnazione del personale "prioritariamente alla comunità montana, alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associate di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero a ciascuna di esse pro quota") e alle disposizioni del Decreto del Presidente della Regione n. 23 in data 28.2.2008 (laddove si specifica che per la comunità montana Marghine Planargia "il personale è assegnato pro quota alle Unioni di Comuni del Marghine e della Planargia e Montiferru", tenuto conto della riserva di cui al comma 5 dell'art.11 della L.R. 12/05") le Unioni di Comuni concordano che in ragione della differenza di popolazione la quota maggiore di personale (5/9) sia assegnata all'Unione di comuni Marghine mentre la restante quota di personale (4/9) sia assegnata all'Unione della Planargia e del Montiferru Occidentale.

Considerando l'urgenza di procedere all'avvio dell'attività dei due enti e alla conseguente urgenza di individuare il personale necessario, da inserire nelle due quote così definite, le Unioni concordano di considerare:

- a) la necessità di assicurare una equa distribuzione tra le due Unioni delle categorie professionali presenti
- b) la necessità di assicurare la presenza e il funzionamento in ciascuna unione di un ufficio amministrativo, di un ufficio contabile e di un ufficio tecnico mediante sdoppiamento degli uffici esistenti, laddove possibile
- c) equiparazione della figura del segretario dirigente alla figura della categoria D Contabile

Conseguentemente, si concorda di definire la seguente assegnazione alle due Unioni:

UNIONE MARGHINE		UNIONE PLANARGIA - MONTIFERRU	
Segretario	Dirigente	D4	Ragioniere
D5	Ingegnere	D5	Agronomo
C4	Istruttore	C3	Geometra
C3	Perito Agrario	B4	Applicato
B4	Coadiutore		

Per evitare disparità di trattamento nella gestione dei singoli rapporti lavorativi tra il personale dipendente della comunità montana e le due Unioni di Comuni, si concorda che tutto il personale svolgerà la propria attività lavorativa per il 50% presso l'ente in cui è incardinato e per il restante 50% presso l'altra Unione di Comuni, mediante distacco o comando, per tutto il periodo in cui è riconosciuto il contributo regionale di cui all'art. 6, comma 10, della L.R. 5.3.2008 n. 3.

Inoltre, entro la fine del 2011, le due Unioni di Comuni, verificata la situazione dei servizi e delle attività in essere, concerteranno, anche con le organizzazioni sindacali di categoria, la

*Monte*

